

	<b>CITTÀ DI SAN SEVERO</b>	
	<b>(Provincia di Foggia)</b>	
	<b>Rep. 16003 del 10.05.2021</b>	
	<b>PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI</b>	
	<b>SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DEL SETTORE</b>	
	<b>AUTOMOBILISTICO AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL</b>	
	<b>DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON</b>	
	<b>MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27</b>	
	<b>CIG: 84210484A5</b>	
	L'anno <b>duemilaventuno</b> , il giorno <b>dieci</b> del mese di <b>maggio</b> , nella sede della stazione	
	appaltante sita in San Severo, in Piazza Municipio 1, avanti a me Segretario Generale	
	dott. Tenore Vito, autorizzato a rogare atti e contratti nell'interesse	
	dell'Amministrazione in base all'art. 97, comma 4°, lett. c) del L. L.vo n. 267/2000,	
	senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle	
	parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:	
	- il <b>COMUNE DI SAN SEVERO</b> , con sede in Piazza Municipio n. 1 – 71016 San	
	Severo (FG), C.F. e P. IVA 00336360714, ai fini del presente atto rappresentato	
	dall'Ing. Benedetto Egidio di Lullo, nato a ... <i>omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ..., C.F.	
	... <i>omissis</i> ..., nella qualità di Dirigente dell'Area VI – Ambiente e Sviluppo sostenibile	
	- giusto Decreto Sindacale n. 07 del 14.02.2020 di seguito nel presente atto	
	denominato semplicemente "Ente affidante";	
	- <b>FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.</b> , con sede in Bari, via Zuppetta n. 7/D – 70121	
	- C.F. 00134010719 e P.IVA 04383720721, ai fini del presente atto rappresentata	
	dall'ing. Aldo Corrado PEDALE nato a ... <i>omissis</i> ... il ... <i>omissis</i> ... ed ivi residente	
		1

alla via ...*omissis*..., C.F.: ...*omissis*..., giusta Procura (agli atti d'ufficio) Rep. 5269

del 19.04.2021 – Notaio Gloria Buquicchio in Bari – di Scarcia Germano Giuseppe,

nato a Bari 26.06.1959 e domiciliato per la carica di Consigliere Delegato e legale

rappresentante della società “Ferrovie del Gargano srl”, in Bari, Via Zuppetta n. 7/D

(di seguito denominata anche solo “Società”), ciascuna, singolarmente considerata, di

seguito denominata anche solo la “Parte” ed entrambe, congiuntamente considerate,

anche solo le “Parti”,

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio

fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

**PREMESSO CHE**

a) con Contratto di servizio sottoscritto in data 15 ottobre 2004 (Rep. 15127) tra

le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii., l'Ente

affidante ha affidato alla Società, nella sua qualità di aggiudicatrice della

relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico

locale urbano nel territorio di San Severo;

b) ai sensi dell'art. 3 del Contratto, quest'ultimo aveva originaria durata di 9

(nove) anni a decorrere dall'1.11.2004 e fino al 31.12.2013;

c) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 4, co. 4 del

Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante, con D.G.C. n. 17/2014, ha

autorizzato la proroga del Contratto per una durata pari al 50% di quella

originaria, con conseguente nuova scadenza del medesimo al 30.06.2018 (di

seguito, denominato il “Contratto bis”);

d) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 5, co. 5 del

Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha concesso alla Società

Ferrovie del Gargano, con Del. di G.M. n. 128 del 25.06.2018 (Contratto n. 15952 del 21.09.2018) e con determinazione n. 90/VI del 04.07.2019 (Contratto n. 15966 del 15.10.2019, una complessiva ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera c), con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2020 (di seguito, denominato il “Contratto ter”);

e) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, ratione materiae, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;

f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;

g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;

h) in data 29 dicembre 2016 è stato diffuso l'avviso di pre-informazione, successivamente pubblicato sulla GUCE n. S253, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, urbani ed extraurbani di competenza

	dell'ATO Foggia;	
	i) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora concluso;	
	j) nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta alla individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di Foggia, comprendente anche il servizio urbano in parola;	
	k) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19, l'Ente Affidante ha inteso esercitare la facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza prevista al 31 luglio 2020;	
	l) la scadenza del Contratto al 30.06.2020 rischiava di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;	
	m) il processo di devoluzione sui servizi di trasporto automobilistico nella competenza esclusiva degli ATO impone la salvaguardia di allineare ad una stessa scadenza i contratti oggi in capo alla regione, alle province, alla città metropolitana ed ai comuni;	
	n) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso	
		4

	alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;	
	o) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020,	
	n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e	
	conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta	
	Regionale con Deliberazione n. 913 dell'11.06.2020, tenuto conto	
	dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione	
	del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di San	
	Severo, sono state avviate dal medesimo Ente Affidante, con nota prot. 209/VI	
	del 10.06.2020 trasmessa via pec, le opportune iniziative volte ad addivenire	
	con la massima possibile urgenza alla stipulazione con la Società Ferrovie del	
	Garagno di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio	
	medesimo alle stesse condizioni;	
	p) dette iniziative hanno avuto esito positivo e l'Ente Affidante, con	
	Deliberazione di G.M. n. 109 del 29.06.2020, ha quindi approvato, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020,	
	n. 18, la proroga della gestione del servizio e del Contratto di affidamento fino	
	alla data di subentro del nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale	
	urbano individuato per l'ATO Foggia e, comunque, non oltre la data del	
	31.07.2021;	
	<b>Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:</b>	
	<b>Art. 1 – Premesse ed Allegati</b>	
	Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente”	
	Contratto di Proroga”.	
	Costituiscono allegati al presente “Contratto di Proroga” tutti i documenti identificati	
		5

	nel presente “Contratto di Proroga”.	
	<b>Art. 2 – Proroga del Contratto</b>	
	La durata del “Contratto” viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 co. 4-	
	ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza	
	dell’affidamento attualmente individuata nel 30.06.2020 – fino alla data di subentro	
	del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico	
	individuato per l’ATO FOGGIA e comunque non oltre la data del 31.07.2021.	
	<b>Art. 3 – Oggetto del Contratto</b>	
	Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art.	
	2 del presente “Contratto di Proroga”, le Parti espressamente convengono che la	
	gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al	
	“Contratto ter” vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena	
	validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento	
	europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si	
	conforma. A tal fine si precisa che il valore del contratto ai fini fiscali è di € 219.084,00	
	<b>Art. 4 – Cauzione</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni	
	assunti con il presente atto e sino al termine di validità dello stesso, la Società Ferrovie	
	del Gargano presta cauzione definitiva con garanzia fideiussoria n. ... <i>omissis</i> ... in data	
	29.04.2021, rilasciata da .. <i>omissis</i> .. che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.	
	<b>Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	L’Impresa Ferrovie del Gargano, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e	
	s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando	
		6

	espressamente che il presente “Contratto di Proroga” sarà risolto di diritto in tutti i casi	
	in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento	
	previsti da detta norma.	
	A tal proposito, l’Impresa Ferrovie del Gargano ha comunicato che il conto corrente è	
	quello aperto presso il gipolizza Istituto Bancario “...omissis...” – Filiale di	
	...omissis... IBAN ...omissis....	
	Le persone delegate ad operare su suddetto conto corrente sono, nella loro qualità di	
	Legali Rappresentanti, il sig. SCARCIA GERMANO dott. Giuseppe, nato	
	...omissis... il ...omissis... – C.F.: ...omissis..., e il sig. SCARCIA GERMANO dott.	
	Vincenzo, nato a ...omissis... – C.F.: ...omissis....	
	<b>Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione</b>	
	Sono a carico della Società Ferrovie del Gargano tutte le spese del “Contratto di	
	Proroga” e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta	
	eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante.	
	<b>Art. 7 – Rinvio</b>	
	Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle	
	clausole del “Contratto”, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il	
	contenuto.	
	<b>Art. 8 – Condizione sospensiva</b>	
	Le parti prendono atto che l’efficacia delle pattuizioni contenute nel presente	
	“Contratto di proroga” è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai	
	sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell’Unione europea	
	di cui all’articolo 92, co. 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito	
	con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).	
		7

	<b>Art. 9 – Trasparenza</b>	
	Con la stipula del presente “Contratto di proroga”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “Contratto di proroga” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.	
	<b>Art. 10 – Trattamento dei dati personali</b>	
	A) Finalità del trattamento e base giuridica	
	Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente “Contratto di proroga”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.	
	Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente “Contratto di proroga” (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).	
	B) Tipologie di dati personali	
	I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente “Contratto di proroga” rientrano nelle categorie dei “Dati Comuni” acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.	
		8



	I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire	
	idonee misure di sicurezza e riservatezza.	
	C) Dati di contatto di Titolari e DPO	
	I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO)	
	sono:	
	La Stazione Appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è il	
	Comune di San Severo (FG) con sede in piazza Municipio n. 1 e che, relativamente	
	agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è il Dirigente	
	dell'Area VI Ing. Benedetto Egidio di Lullo contattabile all'indirizzo e-mail:	
	b.dilullo@comune.san-severo.fg.it	
	per l'Affidatario:	
	L'appaltatore informa la Stazione Appaltante che il titolare del trattamento è Ferrovie	
	del Gargano S.r.l. con sede legale in Bari alla via Zuppetta 7/d, rappresentata dal	
	Presidente, contattabile all'indirizzo mail titolare.trattamento.dati@fergargano.it.	
	Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail	
	responsabile.protezione.dati@fergargano.it.	
	D) Conservazione dei dati	
	I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "Contratto di proroga" saranno	
	trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al	
	perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo	
	contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli	
	stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla	
	scadenza del presente "Contratto di proroga".	
	E) Diritti degli Interessati	
		9

	Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio	
	di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali,	
	gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la	
	limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei	
	confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati	
	Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali	
	diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente	
	informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
	Regolamento EU 679/2016.	
	<b>Art. 11 - Clausole finali</b>	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le	
	quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di	
	approvarle incondizionatamente.	
	Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.	
	E' richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
	persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su n.10	
	pagine e 21 righe, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
	conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante firma	
	digitale.	
	- per il Comune di San Severo: Ing. Benedetto Egidio di Lullo, nato a ... <i>omissis</i> ..., il	
	... <i>omissis</i> ..., C.F. ... <i>omissis</i> ..., che dichiara di intervenire in questo atto	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente	
	sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella	
	sua qualità di Dirigente della IV Area "Opere Pubbliche", domiciliato per la carica	
		10

